



**UNIVERSITA' TELEMATICA DEGLI STUDI IUL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA**

### **Art.1 Ambito di applicazione e finalità**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei Corsi di Dottorato dell'Università Telematica degli Studi IUL ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226.

Nell'organizzazione dei Corsi di Dottorato, l'Università Telematica degli Studi IUL si ispira ai principi della Carta Europea dei ricercatori, al fine di garantire le condizioni migliori per favorire lo sviluppo, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico, nonché la formazione e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:

- concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
- condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni.

Per conseguire gli obiettivi di cui sopra, la formazione dottorale:

- persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca di base e alla ricerca applicata, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
- è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
- promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore nelle attività formative;
- contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
- prevede l'acquisizione di competenze trasversali in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
- si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

A tal fine, l'Università istituisce corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso di sé (corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo); può aderire altresì a convenzioni o consorzi finalizzati all'istituzione di corsi di Dottorato di Ricerca, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 2 Istituzione dei Corsi di Dottorato di Ricerca**

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento, a seguito dell'accreditamento Ministeriale, istituisce e attiva con propria delibera i corsi di Dottorato di Ricerca aventi sede presso l'Università Telematica degli Studi IUL.

I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno una durata di almeno tre anni, a eccezione di quanto previsto all'art. 7 del D.M. n. 226/2021.

I Corsi di Dottorato sono proposti, previa verifica dell'esistenza di adeguate risorse umane, infrastrutturali e finanziarie atte a garantirne la funzionalità e il controllo e monitoraggio delle attività ad esso connesse.

Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula devono corrispondere alle tematiche di

ricerca e agli obiettivi formativi caratterizzanti il Corso di Dottorato, riferiti ad ambiti ampi e chiaramente definiti.

### **Art.3 Convenzioni e consorzi**

I Corsi di Dottorato possono essere accreditati anche in convenzione o in consorzio con soggetti che abbiano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori scientifici di interesse per il Dottorato.

Tali soggetti possono anche essere sede amministrativa dei Corsi.

In particolare i soggetti possono essere:

- altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, accreditate ai sensi dell'art.15 del D.M.226/2021, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

### **Art. 4 Requisiti per l'accredimento del Corso di Dottorato**

Sono requisiti necessari per l'accredimento dei corsi e delle sedi di dottorato:

1) il rispetto dei criteri relativi alla composizione del Collegio dei docenti che deve essere così costituito:

- da un numero minimo di componenti, pari a 12 (dodici) appartenenti a settori scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
- per almeno la metà dei componenti, da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo a tempo indeterminato o ricercatori a tempo determinato di Università o di Enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di Dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori o ricercatori degli Enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori.

In ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;

- i componenti del Collegio appartenenti a Università o Enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
- fermo restando quanto sopra previsto, possono far parte del Collegio di Dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o Enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di Dottorato adeguatamente certificata dal Collegio.

I requisiti sopracitati si applicano anche ai Dottorati attivati ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento.

Il Coordinatore del Dottorato deve essere in possesso di elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di

professore di prima fascia.

## 2) Numero delle borse di dottorato

È richiesta la disponibilità, per ciascun ciclo di Dottorati da attivare, di un numero medio di almeno quattro borse di studio per corso di Dottorato attivato, escludendo dal computo le borse assegnate ai Dottorati attivati in convenzione o in consorzio, fermo restando che per il singolo corso di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre.

Nel caso di Dottorati attivati ai sensi dell'articolo 3 da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una.

Possono essere banditi posti di Dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.

3) strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso, strutture di carattere assistenziale, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;

4) previsione di attività formative come specificate dal presente Regolamento e attività di ricerca avanzata;

5) identificazione eventuale di curriculum con specifici obiettivi formativi e programmi delle attività formative di cui all'articolo 7;

6) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

### **Art.5 Sistema di valutazione e assicurazione della qualità (VAQ)**

I percorsi dottorali si realizzano nell'ambito di un sistema di valutazione e assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione universitaria, finalizzato al miglioramento continuo della qualità dell'ambiente di ricerca e della formazione dottorale, nonché della trasparenza e dell'efficacia delle procedure per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi, al fine di assicurare l'accreditamento e la reputazione nazionale e internazionale dei corsi. Gli organi di qualità di Ateneo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, curano la definizione e la valutazione di criteri e indicatori, promuovono l'attivazione dei sistemi di monitoraggio, autovalutazione e valutazione, con particolare riferimento a:

- il funzionamento complessivo dei Corsi e l'efficienza rispetto alle risorse utilizzate;
- il livello di internazionalizzazione;
- la formazione dei dottorandi;
- le attività di ricerca dei dottorandi;
- gli esiti occupazionali;
- la permanenza dei requisiti previsti per l'accreditamento anche avvalendosi delle indagini di valutazione del corso di dottorato ai sensi del presente Regolamento.

### **Art. 6 Organi dei Corsi di Dottorato**

Sono organi dei Corsi di Dottorato il Collegio dei docenti e il Coordinatore di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Il Collegio dei docenti e il Coordinatore restano in carica per l'intera durata del Corso e sono eletti con Decreto Rettorale.

Il Collegio dei docenti è preposto alla definizione degli obiettivi, alla programmazione e alla realizzazione del corso di Dottorato e ad esso compete la responsabilità scientifica, organizzativa e didattica.

Ogni componente del Collegio può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale.

È possibile partecipare a un ulteriore Collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di dottorato organizzato in forma associata, ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D.M. 226/2021, ivi

compresi i corsi di Dottorato industriale di cui all'art. 10 e i corsi di Dottorato di interesse nazionale di cui all'art. 11 del Decreto. La numerosità minima dei componenti resta pari a 12. In conformità al presente Regolamento, ai sensi del D.M. 226/2021 è prevista una rappresentanza dei dottorandi nel Collegio per la trattazione dei problemi didattici ed organizzativi.

Il Collegio dei docenti cura in particolare:

- A) la fase precedente la stipula di convenzioni con Atenei, Enti di ricerca, istituzioni estere e imprese;
- B) la definizione e criteri di valutazione delle prove di ammissione al corso di dottorato;
- C) l'individuazione, per ciascun dottorando, di un supervisore e uno o più co-supervisori;
- D) la programmazione delle attività formative per ciascun anno accademico e per ciascun dottorando;
- E) i termini e le modalità di verifica annuale delle attività svolte e dei risultati prodotti dai dottorandi;
- F) le ammissioni agli anni successivi al primo;
- G) le esclusioni e le sospensioni dei dottorandi dalle attività ai sensi del presente Regolamento;
- H) le scelte di tesi e i progressi nella preparazione delle stesse;
- I) l'ammissione dei dottorandi all'esame finale;
- L) l'individuazione dei valutatori delle tesi di dottorato (art. 18);
- M) l'individuazione dei nominativi della Commissione giudicatrice per la prova di ammissione e della Commissione esaminatrice per l'esame finale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Alle riunioni del Collegio possono partecipare, su invito del Coordinatore, senza diritto di voto, studiosi coinvolti nelle attività formative del Dottorato.

#### **Art. 7 Borse di studio**

Il Consiglio di amministrazione determina l'importo globale degli stanziamenti di Ateneo per l'erogazione delle borse di Dottorato di Ricerca e degli eventuali ulteriori contributi finanziari in favore dell'attività di ricerca dei dottorandi e a copertura delle spese di funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca, ivi compresi i corsi in regime di convenzione o di consorzio non aventi sede amministrativa presso l'Università Telematica degli Studi IUL, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

#### **Art. 8 Contributi ed esoneri**

Gli iscritti a Corsi di Dottorato di ricerca sono tenuti a rispettare gli adempimenti richiesti per confermare l'iscrizione all'anno successivo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università, nonché quelli che conseguono una borsa erogata per l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico anche estero, non sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo.

#### **Art. 9 Bando di concorso**

Il Bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.

Il Bando indica i criteri di accesso e di valutazione, le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché la modalità di svolgimento della procedura selettiva, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca.

I titoli e tutta la documentazione potranno essere presentati anche in lingua inglese o in altra lingua, ritenuta fondamentale nell'ambito specifico del Dottorato di Ricerca, così come indicato nel Bando.

Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario.

I bandi di selezione possono prevedere:

- a) l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse, entro i termini stabiliti dai regolamenti di ateneo;
- b) la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso università estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato.

Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

#### **Art. 10 Commissioni giudicatrici per il concorso d'ammissione**

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca sono nominate con decreto del Rettore previa delibera del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Collegio dei docenti di dottorato che individua almeno cinque nominativi e sono composte da non meno di tre membri titolari e 2 supplenti scelti fra professori e ricercatori, di università italiane e straniere nonché di Enti Pubblici di Ricerca, aventi competenze specialistiche nei settori scientifici cui si riferisce il corso.

Ove possibile le Commissioni hanno una composizione equilibrata per genere. Nel caso di Dottorati in convenzione con enti pubblici o privati le Commissioni giudicatrici possono inoltre essere integrate da un esperto operante presso tali soggetti con parità di funzioni rispetto agli altri membri.

#### **Art. 11 Prove selettive**

La procedura selettiva deve assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati e deve tener conto delle disposizioni previste dal Bando di concorso. La Commissione giudicatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove concorsuali, dandone atto nei relativi verbali.

La selezione può avvenire, secondo le previsioni del Bando, sulla base della valutazione dei titoli e delle eventuali prove scritte, del *curriculum vitae*, di un progetto di ricerca, proposto dal candidato e attinente a uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dottorato di Ricerca, di un colloquio, che potrà essere tenuto, su richiesta dei singoli candidati, in lingua inglese, e della conoscenza dell'inglese. I candidati potranno, eventualmente, presentare una lettera di referenze redatta da soggetti di elevata qualificazione per documentabili attività svolte nell'ambito specifico del progetto di ricerca proposto.

Le eventuali prove scritte saranno svolte secondo la normativa generale sull'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e osservando le modalità di svolgimento dei relativi concorsi.

In relazione alle qualità accertate, la Commissione giudicatrice attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per i titoli (ivi compresi, ove ne sia prevista la valutazione, il curriculum vitae, il progetto di ricerca e/o le lettere di referenza) e 40 per le prove (ivi compreso il colloquio).

Al termine della procedura selettiva, la Commissione giudicatrice compila la graduatoria.

#### **Art. 12 Approvazione degli atti e ammissione al Corso**

Gli atti della procedura sono approvati dal Direttore generale entro 10 giorni dal termine dei lavori della Commissione giudicatrice.

La chiamata del candidato è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Gli atti del concorso sono pubblici, agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla Legge n.

241/90. L'accesso è rinviato al momento della conclusione del concorso.

I candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine della graduatoria degli idonei, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.

In caso di rinunce degli aventi diritto, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

### **Art. 13 Incompatibilità, frequenza congiunta e divieti di cumulo**

La frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Corso di Dottorato, a Corsi di Laurea di qualsiasi livello, a Scuole di specializzazione (fatta eccezione per quanto previsto ai successivi comma) e a Master di I e II livello inclusi i corsi erogati agli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici.

La frequenza ai Corsi di Dottorato di ricerca è incompatibile con l'incarico di professore universitario a contratto per la titolarità di insegnamenti e di moduli.

Compete, invece, al Direttore Generale, previo parere del Rettore, autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. In particolare resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato; per i dottorandi senza borsa va in ogni caso valutata in concreto l'eventuale incompatibilità derivante dall'attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

Non è consentito il cumulo della borsa di Dottorato con gli assegni di ricerca né con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando e con i finanziamenti di cui al Fondo Giovani MUR.

### **Art. 14 Diritti e doveri dei dottorandi**

L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, per l'intera durata legale del corso, le cui modalità devono essere concordate con il Collegio docenti.

Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.

I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di Dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del Dottorato.

Il dottorando è tenuto a seguire le attività formative e a svolgere le attività di ricerca programmate dal Collegio docenti per ciascun anno accademico, nonché a presentare gli elaborati e i risultati prodotti nei termini e con le modalità fissati dal Collegio.

I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Ateneo, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa pertinenti a quelle che sono le materie oggetto del Dottorato.

Tale attività non può comprendere la partecipazione alle commissioni di esami di laurea né la sostituzione di docenti titolari, né l'erogazione di insegnamenti.

La formazione del dottore di ricerca può comprendere un eventuale periodo di studio all'estero e l'effettuazione di stage presso enti pubblici e privati per periodi di durata complessivamente non superiore alla metà della durata del corso di dottorato.

Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio.

In conformità allo Statuto è prevista la partecipazione di un rappresentante degli studenti di dottorato in Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 15 Esclusioni, sospensioni e congelamenti, proroghe**

Il Collegio, in caso di inosservanza degli obblighi fissati per il passaggio d'anno e/o per la conclusione del dottorato, in caso di risultati insufficienti alle prove di valutazione intermedia infrannuali e/o annuali, in caso di assenza ingiustificata e/o prolungata o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il dottorato, può, previa notifica, motivatamente deliberare l'esclusione del dottorando dal corso. Tale delibera deve essere assunta dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto del Collegio docenti.

A far data dalla delibera di esclusione l'erogazione della borsa di studio è sospesa.

Al dottorando è comunicato formalmente l'avvio del procedimento di esclusione ed entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica, qualora ritenga violati i suoi diritti, può rivolgersi al Rettore che può richiedere al Collegio docenti un riesame della decisione di esclusione assunta. Qualora il dottorando sia riammesso alla frequenza del corso, il Collegio docenti ne delibera la riammissione e contestualmente è riattivata l'erogazione dell'eventuale borsa di studio. Al termine del Corso, e prima della discussione della tesi, il dottorando recupererà il periodo di sospensione verificatosi nella fase di riesame e i ratei della borsa non fruiti.

A seguito di istanza scritta del dottorando, la frequenza del corso di dottorato può essere sospesa, di norma per il massimo di sei mesi, previa deliberazione del Collegio dei docenti, nei seguenti casi:

- a) servizio militare ovvero servizio civile;
- b) opportunità di studio o di lavoro a termine che non siano incompatibili con una ripresa successiva delle attività del dottorato;
- c) grave e documentata malattia;
- d) caregivers di beneficiari della Legge n. 104/92.

Non è possibile usufruire della sospensione per frazioni di mese.

Ai dottorandi si applicano le disposizioni a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

Qualora un dottorando decida di iscriversi ad un corso di studio dovrà presentare al Collegio dei docenti formale richiesta di autorizzazione al congelamento della carriera.

Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del singolo dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.

Una proroga della durata del corso di Dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, proposta dal Collegio dei docenti, entro la fine del secondo anno di corso, per motivate esigenze scientifiche e approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Tale proroga prevede la corrispondente estensione della durata della borsa di studio.

I periodi di proroga e sospensione di cui sopra non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

### **Art.16 Tesi di Dottorato**

I candidati, al termine della durata legale del corso di Dottorato, devono sottoporsi alla valutazione e alla discussione della tesi per il conferimento del titolo di dottore di ricerca nella prima sessione d'esame finale utile.

La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio docenti ed è corredata da una sintesi redatta in lingua inglese.

La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due valutatori, di elevata qualificazione, di cui almeno un professore universitario, nominati dal Collegio docenti, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato.

Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico



scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o l'invio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione esaminatrice la cui composizione è definita dal presente Regolamento.

Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione esaminatrice, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

L'esame finale di dottorato può essere sostenuto una sola volta.

Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di Corsi di Dottorato accreditati.

Entro quindici giorni dalla discussione della tesi, il dottore di ricerca ha l'obbligo di depositare copia della stessa, in formato elettronico, nella banca dati d'Ateneo.

#### **Art.17 Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati**

I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle convenzioni con Università, Imprese o Enti coinvolti.

Il dottorando è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e gli specifici regolamenti di Ateneo.

Il dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Università, o presso gli altri Enti o imprese coinvolte.

#### **Art. 18 Commissioni esaminatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca**

Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca sono nominate con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al dottorato.

Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." Ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

#### **Art.19 Dottorato industriale**

L'Università, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di specifiche convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) del D.M. 226/2021, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.

#### **Art. 20 Dottorati di interesse nazionale**

Il Ministero favorisce l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale e ne prevede le modalità di cofinanziamento ai sensi del D.M. 226/2021.

Per la partecipazione ai Dottorati di interesse nazionale si rinvia all'iter procedurale di cui sopra.

**Art. 21 Disposizioni finali e decorrenza**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia di dottorato.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo ed entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.